

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3606/89 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 1989

che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria nei confronti delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 24 gennaio 1983 è stato concluso un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (1);

considerando che l'articolo 1 del protocollo n. 1 allegato a questo accordo prevede per i prodotti elencati che le importazioni siano sottoposte a dei massimali annui oltre ai quali possono essere ripristinati i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi; che un protocollo aggiuntivo a tale accordo di cooperazione (2), che definisce il nuovo regime commerciale e che modifica il protocollo n. 1 succitato, è stato concluso ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1988; che è stato inoltre siglato un nuovo protocollo complementare all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo al commercio di prodotti tessili, qui di seguito denominato «protocollo complementare»; che, in attesa dell'entrata in vigore di quest'ultimo protocollo, occorre applicare a decorrere dal 1° gennaio 1990 il regime stabilito con la decisione 87/537/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione, in via provvisoria, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sul commercio dei tessili (3); che in questa situazione è necessario che la Commissione sia regolarmente informata dell'andamento delle importazioni dei prodotti in causa; che pertanto è opportuno sottoporre l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza; che occorre quindi applicare tali massimali tariffari annui ai quantitativi adeguati per l'anno 1990;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4150/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applli-

cabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con la Jugoslavia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 449/86 e (CEE) n. 2573/87 (4), prevede che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applichino, fino dalla sua entrata in vigore, dazi che gradualmente riducano lo scarto tra l'aliquota del dazio base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo i ritmi ivi indicati;

considerando che la sorveglianza comunitaria può essere attuata ricorrendo ad un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, che deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le opportune misure per ripristinare i dazi doganali quando uno di detti massimali venga raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari della Jugoslavia, elencati negli allegati I, II, III, e IV, sono sottoposte a massimali ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i relativi codici della nomenclatura combinata e i livelli dei massimali o sottomassimali sono riportati negli allegati precitati. Nell'allegato II questi massimali sono indicati nella colonna 4, lettera b).

(4) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 73.

(3) GU n. L 318 del 7. 11. 1987, pag. 51.